

Numero
2731

sl

0

Bellinzona
31 maggio 2023

Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 41 11
fax +41 91 814 44 35
e-mail can@ti.ch
web www.ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Segreteria di Stato dell'economia
SECO
Protezione dei lavoratori
Holzikofenweg 36
3003 Berna

Invio per posta elettronica
info.ab@seco.admin.ch

Procedura di consultazione – Modifica dell'ordinanza 5 concernente la legge sul lavoro (deroghe al divieto dei lavori pericolosi per i giovani di età superiore ai 15 anni in programmi di preparazione alla formazione professionale di base)

Gentili signore,
egregi signori,

vi ringraziamo per l'invito a prendere posizione in merito alla consultazione in oggetto.

In termini generali salutiamo favorevolmente l'obiettivo della revisione, che mira a trovare una soluzione ai problemi emersi in relazione alle offerte di preparazione alla formazione professionale di base e d'integrazione nel mercato del lavoro («formazioni transitorie») in caso di lavori pericolosi, conformemente all'art. 4 OLL 5.

Di seguito proponiamo tuttavia alcune osservazioni puntuali:

Art. 4b - Lavori pericolosi nell'ambito di provvedimenti d'integrazione professionale e di preparazione alla formazione professionale di base

In linea di principio riteniamo che sia adeguato prevedere l'occupazione di giovani di età superiore ai 15 anni che possono essere impiegati per lavori pericolosi al di fuori della formazione professionale di base, se i lavori sono svolti nell'ambito di un provvedimento federale o cantonale d'integrazione professionale o nell'ambito di un'offerta di preparazione alla formazione professionale di base conformemente all'art. 12 della legge federale sulla formazione professionale (LFPr), nel rispetto delle condizioni cumulative formulate al cpv. 1 lettere a), b), c), d), e).

Considerata l'importanza della formazione, soprattutto quando il giovane è confrontato con lavori pericolosi, ci si chiede come lo stesso possa essere sufficientemente e

RG n. 2731 del 31 maggio 2023

adeguatamente formato (cfr. nuovo art. 4b cpv. lett. e), senza aver seguito l'istruzione specifica prevista nei tre luoghi di formazione: azienda, scuola e corsi interaziendali: si veda al riguardo quanto prevedono gli allegati 2 ai piani di formazione. A tale proposito è bene ricordare che a oggi, il giovane può svolgere determinate attività pericolose solo dopo aver seguito la formazione specifica erogata nei tre luoghi di formazione. Riteniamo pertanto che questo aspetto debba essere approfondito e chiarito.

Inoltre, la prevista modifica dell'art. 4b cpv. 2, secondo cui l'ispettorato cantonale del lavoro può, su richiesta, accordare a un'azienda che non dispone dell'autorizzazione per formare apprendisti secondo l'art. 20 cpv. 2 LFPr, un'autorizzazione eccezionale per l'impiego di giovani di età superiore ai 15 anni per lavori pericolosi al di fuori della formazione professionale di base, risulta poco aderente alle esigenze di protezione della salute e della sicurezza del giovane lavoratore. Infatti, l'ottenimento dell'autorizzazione per formare apprendisti secondo l'art. 20 cpv. 2 LFPr, prevede, tra le altre condizioni, che l'impiego di giovani in lavori pericolosi sia subordinata alla presenza costante di una persona adeguatamente formata, secondo quanto indicato nell'allegato 2, proprio per evitare il rischio di cagionare dei danni fisici e/o psichici al giovane. L'azienda formatrice deve altresì assicurare la messa in atto di tutte le disposizioni segnalate negli allegati 2 "misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute".

Oltre a ciò, anche se per un tempo limitato di al massimo un anno, si creerebbe una palese disparità di trattamento tra le aziende che possiedono l'autorizzazione per formare apprendisti e quelle che in quel momento non ne sono in possesso.

Ringraziandovi per la preziosa opportunità accordata di esprimerci in materia, vogliate gradire, gentili signore ed egregi signori, l'espressione della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente

Raffaele De Rosa

Il Cancelliere

Arnaldo Coduri

Copia a:

- Consiglio di Stato (decs-dir@ti.ch; dfe-dir@ti.ch; di-dir@ti.ch; dss-dir@ti.ch; dt-dir@ti.ch; can-sc@ti.ch)
- Divisione dell'economia (dfe-de@ti.ch)
- Divisione della formazione professionale (decs-dfp@ti.ch)
- Ufficio dell'ispettorato del lavoro (dfe-uil@ti.ch)
- Deputazione ticinese alle camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch)
- Pubblicazione in internet